

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI**

versione 1.01.97

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

Questo regolamento, che disciplina la raccolta dei rifiuti solidi e liquidi, trova fondamento nella legislazione federale e cantonale in materia di inquinamento delle acque e protezione dell'ambiente.

*Base legale*

### Art. 2

L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio.

*Competenza*

### Art. 3

La consegna dei rifiuti solidi e liquidi è obbligatoria secondo questi disposti e può avvenire unicamente nei luoghi e nei modi stabiliti dal Municipio.

*Obbligatorietà*

### Art. 4

Dal servizio di raccolta dei rifiuti sono assolutamente esclusi:

*Rifiuti esclusi*

1. i materiali infiammabili, esplosivi, tossici, radioattivi e nocivi alla salute;
2. i materiali di scavo o di demolizione, i rifiuti di giardino, sassi, terra, neve, brace o altro materiale di combustione frammisto alla spazzatura;
3. i rifiuti liquidi, fangosi e oleosi;
4. le materie putrescibili, scarti di carne, carogne di animali;
5. i pneumatici, catalizzatori, lampade al neon e altre lampade.

Questi detriti solidi e rifiuti liquidi nonché materiali che per loro natura o quantità non si prestano ad una normale eliminazione nell'ambito di questo regolamento devono essere eliminati a spese di chi li cagiona secondo le prescrizioni del Dipartimento in modo da evitare ogni pericolo per le persone e l'ambiente.

### Art. 5

Il Municipio provvederà a convenientemente informare e sensibilizzare il pubblico sulla necessità e opportunità di effettuare la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti solidi e liquidi.

*Informazione*

Il Municipio veglierà pure sull'ordinato svolgimento del servizio.

## II. GENERE DI RIFIUTI

### Art. 6

Nel servizio di raccolta si distinguono i seguenti rifiuti:

- rifiuti ordinari
- rifiuti straordinari
- rifiuti speciali

***Principio***

### Art. 7

Sono considerati rifiuti ordinari quelli provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dai servizi pubblici, dalle sale di riunioni, dai negozi, dai magazzini, dai locali di deposito, dai laboratori, dalle aziende commerciali, i residui di scopatura e di pulizia in genere nonché i rifiuti di attività artigianali e industriali purchè si tratti di piccole quantità.

***Raccolta ordinaria***

### Art. 8\*

Sono considerati rifiuti straordinari quelli dalle dimensioni ingombranti raccolti con un servizio particolare in modo e in tempi da stabilire dal Municipio.

***Raccolta straordinaria***

\* art. modificato ris. CC 9.12.96, in vigore dal 01.01.97 - appr. sezione enti locali 7.02.97

### Art. 9

Sono considerati rifiuti speciali i metalli, il vetro, la carta, le batterie, gli olii minerali e vegetali nonché gli scarti vegetali non compostati dai privati.

***Raccolta speciale***

### III. MODALITA' DI RACCOLTA

#### Art. 10

Il Municipio stabilirà con ordinanza i luoghi, i modi, i tempi e gli orari di raccolta dei rifiuti dandone adeguata informazione alla popolazione.

*Principio*

#### Art. 11

I rifiuti oggetto di raccolta ordinaria devono venir racchiusi negli appositi sacchi di plastica, convenientemente chiusi all'estremità superiore con un laccio robusto.

*Raccolta ordinaria*

Il Municipio potrà obbligare i proprietari di immobili (con oltre quattro appartamenti), di negozi, di esercizi pubblici e di aziende commerciali o artigianali a dotarsi di appositi contenitori.

#### Art. 12

I rifiuti oggetto di raccolta straordinaria devono essere depositati convenientemente nei luoghi di raccolta ordinaria nei periodi fissati dal Municipio.

*Raccolta straordinaria*

#### Art. 13

I rifiuti oggetto di raccolta speciale devono venir consegnati negli appositi contenitori ubicati sul territorio del Comune oppure venir depositati nei consoni luoghi indicati dal Municipio.

*Raccolta speciale*

Il trattamento e l'eliminazione degli scarti vegetali non compostati dai privati, in ossequio alle norme emanate dalla sezione energia e protezione dell'aria - Dipartimento dell'ambiente -, verrà pure organizzato dal Comune mediante raccolta separata.

#### Art. 14

È assolutamente vietato scaricare o immettere nel lago, nei corsi d'acqua o negli impianti di evacuazione come pure depositare in luoghi pubblici o privati, immondizie, rifiuti o detriti solidi, liquidi o fangosi.

*Divieto*

## IV. TASSE

### Art. 15

A garanzia della copertura dei costi di raccolta il Comune preleva una tassa annuale fissata dal Municipio in una speciale tariffa entro tuttavia i seguenti limiti:

- a) per le ville unifamiliari: da Fr. 60.-- a Fr. 120.--
- b) per edifici multipiano, per ogni appartamento: da Fr. 60.-- a Fr. 120.--
- c) per esercizi pubblici senza alloggio: da Fr. 100.-- a Fr. 1'000.--
- d) per esercizi pubblici con alloggio: Fr. 20.-- per letto
- e) cliniche, case per anziani: Fr. 15.-- per letto
- f) negozi, uffici, banche, piccole imprese, artigiani, commerci ed aziende, magazzini: da Fr. 100.-- a Fr. 1'000.--
- g) empori, grandi magazzini, fabbriche: da Fr. 200.-- a Fr. 2'000.--.

Il Municipio, nella misura del possibile, stabilirà la tassa entro i minimi e i massimi prescritti tenuto conto dell'importanza dell'esercizio, del quantitativo di rifiuti o di scarti, del numero delle persone, del genere di attività.

Solo per gli esercizi pubblici con apertura parziale durante l'anno il Municipio potrà proporzionalmente ridurre la tassa.

*Prelievo tasse*

### Art. 16

La tassa annuale è dovuta dalla persona, fisica o giuridica, proprietaria dell'immobile al 1° gennaio.

*Assoggettamento*

### Art. 17

La tassa deve venir pagata entro 30 giorni dalla notifica della bolletta.

*Termine*

## V. DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 18**

Il Municipio emanerà le necessarie ordinanze per l'applicazione del presente regolamento.

***Ordinanza***

### **Art. 19**

Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate dal Municipio verranno punite, secondo la loro gravità, con una multa sino a Fr. 1'000.--.

Rimane riservata l'azione civile e penale.

***Penalità***

### **Art. 20**

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso in conformità ai disposti della legge organica comunale.

***Rimedi giuridici***

### **Art. 21**

Per tutto quanto non previsto da questo regolamento e dalle relative ordinanze del Municipio valgono le disposizioni federali e cantonali in materia.

***Diritto cantonale e federale***

### **Art. 22**

Questo regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato e abrogherà il vecchio regolamento del 23 dicembre 1963.

***Entrata in vigore***

Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20 giugno 1989.

Per il Consiglio Comunale  
Il Presidente                      Il Segretario  
S. Andina                          E. Rezzonico

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato regolarmente esposto all'albo comunale dal 21 giugno 1989 al 19 luglio 1989.

Per il Municipio  
Il Sindaco                          Il Segretario  
E. Foglia                            E. Rezzonico

Bellinzona, 13 novembre 1990  
Risoluzione no. 185-RE-380

È approvato il Regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del Municipio di Paradiso.

Sono riservati i diritti dei terzi.

Per il Dipartimento dell'Interno  
Il Consigliere di Stato              Il Segretario  
P. Martinelli                          G. Gianella